

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Montanari - Presidente

dott. Antonella Allegra - Consigliere Relatore

dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g... /2019 promossa da:

XX (c.f. omissis), nata a Modena in data (omissis) 1961, residente in (omissis) (Modena), in Via (omissis) n. (omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. ... (c.f. omissis) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna in Via ...

APPELLANTE

Contro

YY (c.f. omissis), nato a (omissis), (Foggia), in data (omissis) 1964, residente in Modena, Viale (omissis) n. (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. ... del Foro di Bologna (c.f. omissis) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna in Viale ...

APPELLATO

in punto a: "appello avverso la sentenza n. 1686/2018 pronunciata dal Tribunale di Modena

nella causa civile iscritta al n. R.G. .../2012

depositata in cancelleria e pubblicata in data 15 ottobre 2018"

assegnata a decisione con ordinanza del 18 gennaio 2022, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.221 comma 4 del D.L. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.

CONCLUSIONI

Per l'udienza del 18 gennaio 2022 le parti hanno depositato nel termine concesso note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni con la modalità prevista dall'art. 221 quarto comma del D.L. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n.77.

Per l'appellante come da note scritte depositate in data 11 gennaio 2022.

Per l'appellato come da note scritte depositate il 13 gennaio 2022.

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;

lette le conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione datato 27 settembre 2012, YY conveniva innanzi al Tribunale di Modena XX al fine di chiedere la revocazione per ingratitudine della donazione da lui effettuata a favore di costei in data (omissis) 2010, davanti al Notaio, Dott. M. S., relativa alla quota pari ad 1/2 dell'immobile sito in Via 'Alfa' n. (omissis) in (omissis), (Modena), adibito ad abitazione familiare e la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile e al pagamento dei frutti percepiti e percipiendi dallo stesso.

L'attore deduceva, in particolare:

- che nell'anno 2002 aveva conosciuto e iniziato a frequentare XX e che, successivamente, la coppia decideva di intraprendere una stabile convivenza con i rispettivi figli nati da precedenti unioni;
- che la XX e il di lei figlio, K (nato il (omissis) 1990), si erano trasferiti in un primo momento presso l'abitazione di proprietà dell'attore sita in (omissis), (Modena), in Via 'Beta' n. (omissis), ove vivevano insieme ai figli del YY, J (nato il (omissis) 1993) e W (nato il (omissis) 1994), e che nel 2004 le parti decidevano di acquistare un nuovo immobile per ospitare la famiglia divenuta così numerosa;

- che il YY alienava nel 2004 la propria abitazione sita in Via 'Beta' n. (omissis) e, con il ricavato della vendita e l'accensione di un mutuo a suo nome presso la D.B. S.p.A. per la somma di euro 60.000,00, provvedeva ad acquistare la nuova unità immobiliare sita in (omissis), (Modena), in Via 'Alfa' n. (omissis), la cui proprietà veniva trasferita in pari quota ad entrambe le parti, come desumibile dal rogito del Notaio, Dott. M. S., datato (omissis) 2004;
- che in data (omissis) 2010 il YY formalizzava con atto pubblico davanti al Notaio, Dott. M. S., la donazione, per spirito di liberalità, della propria quota pari a 1/2 del suddetto immobile a favore di XX, con la quale aveva peraltro contratto matrimonio nel 2007, continuando altresì a pagare il mutuo di cui era intestatario per l'acquisto di tale immobile;
- che la donazione in questione non rappresentava l'unica liberalità effettuata a favore della XX, impiegata presso un ufficio postale, dal momento che l'attore le aveva consegnato a mani altre somme;
- che tuttavia negli ultimi anni la relazione sentimentale tra le parti si era deteriorata e nel dicembre 2011 l'attore aveva scoperto che le somme di denaro ottenute dall'incasso dei buoni fruttiferi nonché dal finanziamento acceso e consegnato alla moglie al fine di effettuare degli investimenti erano state da lei sottratte e utilizzate in altro modo;
- che a seguito di suddetta scoperta da parte del marito, in data 12 dicembre 2011 la XX lo denunciava per presunti maltrattamenti per poi ritirare la denuncia il successivo 30 dicembre 2011 e che tale episodio aveva arrecato gravi conseguenze morali e professionali al YY, il quale era oltretutto agente di Polizia Municipale e, a seguito della suddetta denuncia, aveva subito il sequestro dell'arma e il ridimensionamento del suo inquadramento lavorativo con collocazione nel ruolo di centralinista;
- che, nonostante gli sforzi del marito di ricostruire un rapporto equilibrato, le parti si allontanavano definitivamente in seguito alla lite avvenuta in data 12 luglio 2012, quando la XX, dopo averlo gravemente offeso in presenza di terze persone, gli avrebbe sferrato calci nella schiena e schiaffi;
- che solo dopo l'allontanamento di XX e del figlio K dall'abitazione familiare, i figli dell'attore, J e W, rivelavano al padre quanto sino a quel momento nascosto, ossia i gravi maltrattamenti e le punizioni a cui la XX li aveva assoggettati, insieme al di lei figlio, all'insaputa del padre;
- che l'attore apprendeva così che il grave spirito di ingratitudine e la condotta dolosa della moglie avevano leso non solo il suo patrimonio morale ed affettivo, ma anche quello economico, dal momento che l'attore, donandole ogni suo bene, aveva pregiudicato la sicurezza economica propria e dei suoi figli e che sussistevano, perciò, tutti i requisiti per ottenere la revoca della donazione ai sensi degli artt. 800 e 801 c.c.

Si costituiva in data 5 marzo 2013 XX contestando in fatto e in diritto quanto *ex adverso* dedotto e adducendo, in particolare, l'erroneità della ricostruzione dei fatti proposta dall'attore in merito all'acquisto dell'immobile oggetto di causa e ai motivi sottesi alla donazione della relativa quota dell'immobile.

Quanto all'acquisto dell'immobile, invero, la convenuta deduceva che in data 30 agosto 2004 le parti avevano corrisposto a favore degli alienanti un bonifico pari a euro 50.000,00, come previsto dal rogito notarile, prelevandoli dal conto corrente cointestato n. 34166751 e che, nonostante la cointestazione, la somma proveniva in realtà dai versamenti effettuati esclusivamente dalla

convenuta, segnatamente quello effettuato in data 17 agosto 2004 di euro 29.301,02 come da distinta di versamento, l'accredito dello stipendio della stessa datato 27 agosto 2004 e l'ulteriore versamento di euro 23.000,00 del 30 aprile 2004.

Quanto alle rate mensili del mutuo contratto per la corresponsione della somma residuale dovuta agli alienanti, la XX rilevava che, pur essendo il mutuo intestato unicamente all'attore, le rate erano addebitate sul conto cointestato delle parti dove il YY aveva versato in modo discontinuo il suo stipendio fino al dicembre 2011 e che dopo tale periodo l'unica fonte di accredito risultava essere lo stipendio della convenuta.

La XX contestava inoltre che la donazione del 12 marzo 2010 fosse stata effettuata dal marito per spirito di liberalità, sostenendo che la stessa rappresentasse invece una compensazione rispetto agli esborsi da lei sostenuti per l'acquisto dell'immobile, al suo adempimento circa le rate del mutuo già pagate e al fatto che lo stesso attore aveva effettuato dei prelievi dal conto corrente cointestato di diversi importi: euro 50.000,00 il 26 maggio 2005 con 3 prelievi consecutivi, euro 25.000,00 il 19 maggio 2007, euro 21.500,00 il 26 maggio 2009 con assegno emesso a favore di se stesso. Escludeva inoltre l'esistenza di ulteriori elargizioni asseritamente effettuate dal YY a suo favore, in quanto neppure era stato chiaro come le suddette somme potessero essere state consegnate *brevi manu*, né controparte aveva indicato il tempo di tale effettuazione e fornito le relative prove.

La convenuta adduceva, ancora, che il racconto delle dinamiche dell'evento del 12 luglio 2012 era stato alterato dalla controparte e che, in realtà, i certificati rilasciati dal Pronto Soccorso provavano che era stato l'attore a colpire e percuotere la convenuta e il di lei figlio, sicché la circostanza dell'allontanamento dalla casa familiare era avvenuta per la sopravvenuta impossibilità di continuare a tollerare le condotte offensive, ingiuriose e violente del marito che avrebbero, in definitiva, costretto la convenuta ad instaurare il procedimento per chiedere la dichiarazione di separazione personale tra i coniugi.

Deduceva peraltro la convenuta che lo stesso YY in alcune circostanze aveva riconosciuto la propria responsabilità della disgregazione del rapporto coniugale, come risultante da alcuni sms da lui inviati nel febbraio 2010 dopo che la convenuta, a seguito dell'ennesimo episodio violento da parte del coniuge, si era allontanata dalla casa familiare con il proprio figlio K e il figlio dell'attore J. Solo a seguito delle reiterate richieste da parte del marito di fare rientro a casa, la XX tornava insieme ai due figli e in data 12 marzo 2010 l'attore decideva di donarle la propria quota pari alla metà dell'immobile di cui era causa.

Contestava, infine, gli asseriti maltrattamenti ai figli dell'attore e rilevava l'insussistenza del presupposto dell'ingratitude per chiedere la revocazione della donazione, in quanto l'attore aveva pretestuosamente instaurato il giudizio perché consapevole che, dopo la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, avrebbe dovuto lasciare l'immobile a disposizione della convenuta.

In definitiva, XX chiedeva al Tribunale di Modena il rigetto della domanda attorea perché infondata e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta ex art. 96 c.p.c.

La causa veniva istruita e il primo giudice ammetteva le istanze istruttorie articolate dalle parti dando inizio all'espletamento delle prove orali all'udienza del 26 settembre 2016, e in seguito le parti concordavano per l'acquisizione dei verbali relative alle deposizioni testimoniali e alle dichiarazioni

di interrogatorio formale rese del procedimento di separazione fra i coniugi (n. rg. 7491/2012), riguardanti le medesime circostanze.

2. Con sentenza n. ...2018 depositata il 15 ottobre 2018, il Tribunale di Modena accoglieva la domanda di YY e revocava la donazione da lui effettuata, condannando la parte convenuta a restituire la quota di proprietà dell'immobile sito in Via 'Alfa' n. (omissis) in (omissis) all'attore e a rimborsargli le spese processuali.

A sostegno della pronuncia adottata, il Tribunale respingeva in primo luogo l'eccezione della convenuta secondo la quale l'atto di donazione non sarebbe stato revocabile in quanto qualificabile quale donazione remuneratoria ex art. 805 c.c., sulla base del fatto che la moglie avrebbe partecipato in modo preponderante, con denaro proprio, al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile e che il successivo atto di liberalità si sarebbe spiegato in termini compensativi rispetto al versamento di buona parte del prezzo della casa compiuto dalla XX.

Il primo giudice rilevava che dall'esame della documentazione bancaria prodotta dalla convenuta non era possibile evincere l'assunto della provenienza personale del denaro in capo alla convenuta e che, nel caso di specie, il comportamento reiterato negli anni mantenuto dalla donataria denotava l'assoluta mancanza di "gratitudine" verso il marito-donante a causa delle modalità con cui per anni la stessa aveva trattato i figli del coniuge.

Sul punto il Tribunale considerava rilevante, quale prova atipica, direttamente utilizzabile agli effetti del giudizio, la descrizione effettuata dalla Corte d'Appello civile, con sentenza n. 1421/2017 depositata il 14 giugno 2017, che aveva confermato la sentenza n.2271/2016 del Tribunale di Modena nel contenzioso di separazione personale *inter partes*, accertando che la condotta di continue minacce, vessazioni, violenze e abusi, orchestrata dalla XX con il contributo del figlio K sui figli del marito J e W, reiterata per ben undici anni, aveva determinato nefasti effetti psicologici sui due figli di YY, i quali, come emerso avanti al giudice penale minorile, per anni erano stati in cura a causa dei gravissimi traumi psicologici da essi patiti.

In ultima analisi, secondo il giudice di prime cure era indubbio che tale atteggiamento configurasse assoluta mancanza di rispetto, di riconoscenza, di amore e gratitudine, da parte della donataria nei confronti di chi per spirito di libertà aveva compiuto un atto donativo.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello XX affidando l'impugnazione a tre ordini di censure:

I. l'omessa valutazione della sussistenza, nel caso di specie, di una donazione remuneratoria ex art. 770 c.c. per sua natura irrevocabile.

Il Tribunale, a detta dell'appellante, si sarebbe limitato a valutare la sussistenza o meno di una "funzione compensativa" dell'atto donativo rispetto ai versamenti realizzati, in misura preponderante, dalla XX per l'acquisto dell'immobile. Avrebbe omesso invece di esaminare la presenza di una "liberalità presa per riconoscenza" ignorando pertanto un fatto storico presente agli atti, e cioè che dopo l'allontanamento della moglie dalla casa familiare nel febbraio 2010 a causa di

una violenta aggressione, il YY avrebbe riconosciuto la propria responsabilità attraverso alcuni messaggi telefonici, implorato il ricongiungimento della famiglia e assicurato alla XX, a dimostrazione del proprio pentimento, che le avrebbe donato la porzione dell'immobile a riparazione del torto inflitto e come ricompensa per il ritorno alla casa familiare.

II. L'omessa valutazione della presenza di una "donazione mista con prevalenza remuneratoria", atteso che sarebbe del tutto evidente la prevalenza della liberalità quale donazione remuneratoria del marito nei confronti della moglie per avere adempiuto alla sua richiesta di rientrare a casa, ma altrettanto certa sarebbe la consapevolezza del donante che la moglie aveva partecipato in modo assolutamente preponderante al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile nonché alla successiva corresponsione delle rate del mutuo.

III. L'insussistenza del requisito della ingratitudine, dal momento che il primo giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sulla pronuncia della Corte d'Appello civile sebbene la XX abbia da sempre contestato la teoria dei maltrattamenti dei figli dell'appellato e non sia stata destinataria di alcuna condanna penale.

Il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il Tribunale per i Minorenni, nel procedimento penale in cui risultava imputato K, avrebbe dato totale credito alla versione dei fatti fornita da J e W, nonostante la contraddittorietà delle loro dichiarazioni. A riprova del fatto che in realtà tra l'appellante e i figli del YY sussistesse un rapporto di reciproco affetto deponeva la testimonianza dell'ex fidanzata di K figlio della XX), G. T., nonché il fatto che lo stesso J avesse seguito la XX, preferendola al padre, quando ella lasciò la casa coniugale dopo la lite con il YY nel febbraio 2010.

XX ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 800 e 805 c.c. e per l'insussistenza di alcun motivo di revocazione della donazione ex artt. 800 e 801 c.c. e la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta del 18 luglio 2019 si è costituito in giudizio YY, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per violazione degli artt. 342 e 348 c.c. e per avere proposto domande ed eccezioni nuove rispetto a quelle formulate nel giudizio di primo grado ex art. 345 c.c.

Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello la conferma della sentenza impugnata, pienamente condivisibile, e così l'accertamento dell'ingratitudine e del dolo dell'appellante e così la revocazione della donazione oltre che la condanna della XX alla restituzione dell'immobile in misura pari ad 1/2, al pagamento dei frutti percepiti e percipiendi dall'immobile, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dall'appellato, da liquidarsi in via equitativa, e la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Per l'udienza del 10 settembre 2019 le parti si sono riportate alle conclusioni dei rispettivi atti. L'appellante, in particolare, ha chiesto l'autorizzazione al deposito della sentenza penale di

assoluzione di XX e la controparte si è opposta a tale produzione rilevando come il nuovo giudizio penale non possa privare di valore i precedenti giudicati penali e, soprattutto, come detta sentenza non sia passata in giudicato.

Per l'udienza del 18 gennaio 2022 le parti hanno precisato le conclusioni con la modalità prevista dall'art. 221 quarto comma del D.L. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n.77, mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti e, con ordinanza in pari data il Collegio ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di legge per le difese conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. E' in primo luogo da respingersi l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto è chiaramente possibile enucleare all'interno dell'atto di citazione introduttivo di XX tre ordini di motivi di impugnazione, che del resto la stessa parte appellata ha riportato nella propria comparsa, e sulle quali è stata pienamente in grado di esplicitare le proprie difese, ossia: 1) l'asserito omesso esame della sussistenza della donazione remuneratoria di cui all'art. 770 c.c.; 2) l'asserita omessa valutazione della presenza di una donazione mista con prevalenza remuneratoria; 3) l'asserita insussistenza del presupposto dell'ingratitude di cui all'art. 801 c.c.

Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è la valutazione della sussistenza o meno del requisito della ingratitude al fine della revocabilità della donazione della quota pari ad 1/2 dell'immobile sito in Via 'Alfa' n. (omissis) in (omissis), (Modena), che YY ha effettuato a favore di XX con atto pubblico del 12 marzo 2010 (v. doc. 5, parte attrice, fascicolo di primo grado).

5. Venendo quindi al merito della controversia e, in particolare, ai primi due motivi di appello con i quali l'appellante ha lamentato l'omesso esame, da parte del primo giudicante, della sussistenza di una donazione con prevalenza remuneratoria ai sensi dell'art. 770 c.c. per sua natura irrevocabile, va osservato quanto segue.

Nel corso del procedimento di primo grado, la convenuta ha sostenuto che la donazione de qua non fosse stata effettuata dal marito per spirito di liberalità, bensì al fine di compensare la moglie per avere contribuito quasi nella totalità all'acquisto dell'immobile con denaro esclusivamente proprio, allegando, peraltro, documentazione finalizzata a comprovare che il denaro prelevato dal conto cointestato tra le parti fosse di provenienza esclusiva della XX.

Solo nella comparsa conclusionale di primo grado del 10 settembre 2018, la convenuta ha per la prima volta sollevato un'ulteriore eccezione alla domanda attorea, asserendo testualmente: "Da ultimo, la scrivente difesa ritiene che la domanda attorea debba ritenersi non accoglibile anche sotto un diverso profilo, ponendosi la stessa in contrasto con il dettato stabilito dall'art. 805 c.c. che prevede l'irrevocabilità per causa di ingratitude delle donazioni remuneratorie (art. 770 c.c.)" (v. pag. 20). La difesa peraltro si è limitata a richiamare alcune massime giurisprudenziali sommarie al riguardo senza, tuttavia, precisare in modo puntuale a quale tipologia, tra quelle enucleate dall'art. 770 c.c., la donazione effettuata dal YY fosse ascrivibile, e cioè se la stessa fosse stata effettuata per

riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione. Soltanto con l'atto di citazione in appello l'odierna appellante ha specificato, sia pure in modo generico, che la liberalità di cui trattasi sarebbe stata da lei "presa per riconoscenza a norma dell'art. 770 c.c. ..." (v. pag. 10). In altri termini, secondo la "nuova" prospettazione della difesa di parte appellante, il "fatto storico" che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione consisterebbe nell'assunto secondo cui il YY avrebbe promesso alla moglie di donarle la sua quota di proprietà dell'immobile come ricompensa nel caso in cui costei avesse fatto ritorno all'abitazione a seguito dell'allontanamento avvenuto dopo la violenta lite di cui il YY avrebbe riconosciuto, peraltro, ogni sua responsabilità.

Va anzitutto rilevato che il primo Giudice, pur richiamando la tardiva eccezione di irrevocabilità della donazione in quanto "rimuneratoria" ex art. 805 c.c. correttamente si è limitato a prendere in considerazione unicamente le circostanze allegare nel corso del giudizio (e fino al momento in cui esse potevano essere dedotte) dalla convenuta, secondo la quale la donazione della metà dell'immobile si spiegherebbe in termini compensativi rispetto al versamento di buona parte del prezzo di quella casa compiuto dalla moglie nel 2004, osservando che dall'esame della documentazione bancaria, non è possibile evincere l'assunto della provenienza personale del danaro in capo alla convenuta.

Va in questa sede peraltro richiamato il principio consolidato secondo il quale «..le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione..» (v. Cass. civ. n. 5478/2006). E' di tutta evidenza che l'art.190, 2° comma c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore, mira ad assicurare, come rilevato anche dalla giurisprudenza più recente, che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria (v. Cass. civ. ord. n. 11547/2019). E' appena il caso di rilevare, poi, che una volta accertato che l'eccezione di irrevocabilità della donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 805 c.c. non era stata tempestivamente sollevata in primo grado, tale nuova deduzione in appello risulta inammissibile.

Quand'anche si ritenesse ammissibile un simile mutamento di prospettazione, si dovrebbe comunque affermare che nessuna prova vi è in atti che la donazione sia stata fatta dall'attore quale riconoscenza, neppure qualora si dovesse dar rilievo ad un elenco di alcuni sms allegati quale doc. 28 di parte convenuta in primo grado (elenco stampato unilateralmente predisposto) e che tutt'al più potrebbero dar prova di un litigio e di una pacificazione fra i coniugi (in effetti non negato in atti), ma non certo dell'intenzione del YY di procedere ad un atto donativo. Tanto meno la XX in primo grado ha formulato capitoli di prova idonei a confermare il presunto carattere remuneratorio della donazione. Peraltro coglie nel segno quanto affermato da parte appellata nella sua comparsa di costituzione e risposta laddove ha ritenuto che, comunque, nella ricostruzione ex adverso proposta, difetterebbero i presupposti della spontaneità e della libertà qualora si ammettesse che la

donazione della metà dell'immobile da parte del YY fosse stata condizione per ottenere la ripresa della vita in comune dei coniugi.

Alla luce di quanto sopra, si reputa che la donazione in esame non possa qualificarsi remuneratoria e che dunque non trovi applicazione nel caso di specie l'art. 805 c.c.

6. Quanto all'assunto, anch'esso richiamato nell'atto di appello e non accolto dal primo giudice, secondo il quale l'atto donativo di YY avrebbe rappresentato altresì una "compensazione" degli esborsi sostenuti dalla XX per l'acquisto dell'immobile, esso va respinto, essendo la decisione impugnata pienamente condivisibile, poiché gli estratti conto prodotti in giudizio dalla convenuta relativamente al conto cointestato sono parziali in quanto riguardano solo alcuni periodi e soprattutto non contengono indicazioni circa l'alimentazione del conto e circa l'autore delle operazioni di versamento e di prelievo (in particolare non vi è prova alcuna che le operazioni indicate da XX siano state effettivamente compiute dall'uno o dall'altro cointestatario del conto, mentre dell'assegno richiamato è depositata solo una matrice, insignificante), a maggior ragione tenuto conto della documentazione (pur anch'essa confusa) prodotta dal YY (cessione del quinto, libretti, disinvestimento titoli) e del fatto che la moglie era dipendente delle Poste, essendo verosimile che provvedesse in prima persona alla maggioranza delle operazioni.

Inoltre l'appellante si è limitata ad allegazioni generiche e insufficienti a dimostrare il pagamento con denaro proprio dell'immobile, non ha indicato l'esatto ammontare del prezzo messo a disposizione a fronte del prezzo complessivamente pagato e neppure della quota che riteneva non revocabile. Non può comunque tacersi che a fronte del formale negozio di donazione (nella causa del quale è essenziale l'"animus donandi") non è stata neppure prospettata una simulazione del contratto di donazione, né tanto meno l'esistenza di un accordo scritto attestante la diversa causa restitutoria del negozio. Non pare del resto ragionevole che — nel caso in cui la XX abbia effettivamente pagato la totalità (o quasi del prezzo) — le parti, determinatesi ad acquistare comunque l'immobile per metà ciascuno, abbiano poi optato per la donazione della metà dell'immobile al solo scopo di "compensare" le somme pagate dalla moglie.

Non vi è quindi motivo di discostarsi dalla qualificazione di donazione che le parti hanno attribuito alla fattispecie in esame, sussistendone certamente i presupposti formali.

7. Neppure quanto alla prova dell'ingratitude quale presupposto indefettibile per ammettere la revoca di una donazione, le doglianze dell'appellante possono essere accolte.

Com'è noto la revocazione per ingratitude può essere disposta (oltre che nelle ipotesi d'indegnità a succedere di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c.) quando il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante, ossia di un comportamento con il quale si rechi all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, da valutare in concreto in relazione alle condizioni sociali ed ambientali delle parti al momento in cui è posta in essere.

La nozione di ingiuria grave non coincide con le figure dei delitti di ingiuria e diffamazione sicché la revocazione è una sanzione civile indipendente da quella penale (Cass. n. 8165/1997) e peraltro

non è necessario né che la stessa sia accertata in un giudizio penale, né che il comportamento sia reiterato essendo sufficiente anche un singolo atto particolarmente grave.

Ai fini della sua rilevanza è tuttavia necessario che venga colpita la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, ma anche disvelanti un sentimento di avversione tale da esprimere l'ingratitude verso il donante e da ripugnare la coscienza comune (Cass. 17188/2008), quali ad esempio appellativi offensivi e minacce di morte (Cass. 8165/1997).

*

Nel caso di specie si è verificato che, pur dopo la donazione, perfezionatasi con il rogito del 12 marzo 2010, a seguito di un'accesa lite del 12 luglio 2012, XX e suo figlio, convivente con la coppia e con i figli del YY, si sono definitivamente allontanati dalla abitazione familiare e solo allora i figli del YY, J e W, hanno rivelato al padre i pesanti maltrattamenti e le punizioni a cui la moglie, insieme al figlio K, li avevano abituati, all'insaputa del padre.

Tali comportamenti configurano sicuramente circostanze atte a giustificare la revocazione per ingratitude, ai sensi dell'art. 801 c.c., non essendo precluso tale accertamento dal fatto che i fatti configuranti l'ingratitude sono avvenuti anteriormente alla donazione, trattandosi di circostanze non conosciute dal donante all'epoca dal donante, il quale le apprese successivamente (in conformità con quanto previsto dall'art. 802 c.c.)

In proposito non si può prescindere in questa sede da quanto accertato nel giudizio di separazione personale delle parti, conclusosi in primo grado con la sentenza n. 2271/2016 pubblicata il 9 dicembre 2016 con la quale il Tribunale di Modena ha dichiarato, nel procedimento iscritto al n. rg. 7491/2012, la separazione personale delle parti con addebito alla moglie, confermata anche dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 1421/2017 pubblicata il 14 giugno 2017 e oggi passata in giudicato.

Il Tribunale di Modena ha invero affermato, a sostegno dell'addebito a XX, che dall'istruttoria espletata — le cui risultanze sono state acquisite in primo grado nel presente giudizio — e dall'esame delle rispettive allegazioni difensive è emerso che solo in conseguenza della scoperta da parte del YY di tali fatti (che la moglie in costanza di matrimonio aveva violato il dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, di assistenza morale e materiale e lesa i beni e i diritti fondamentali della persona dei due figli del marito, quali la loro incolumità, integrità fisica, morale e sociale) avvenuta nel mese di luglio 2012, si era determinata la frattura del rapporto coniugale.

E' stato inoltre posto l'accento sul fatto che prima di tale data egli non fosse pienamente consapevole delle vessazioni subite dai figli.

A pag. 9 della sentenza n. 2271/2016 si legge altresì che «Lo stesso (ndr YY), tuttavia, amava profondamente la moglie e, davanti alle sue rassicurazioni e al suo invito a credere alla ricostruzione dei fatti che ella prospettava piuttosto che ai figli, non aveva mai preso piena consapevolezza dei maltrattamenti, della loro abitualità e gravità e non aveva assunto alcuna decisione a tutela dei figli per i quali certamente non era stato un valido punto di riferimento, di cura e soccorso, ma fidandosi della moglie si era sempre riconciliato con la medesima.».

Emerge inoltre che solo «..dopo l'allontanamento dall'abitazione familiare nel mese di luglio 2012, davanti alle confidenze di J che dopo essersi buttato per terra e aver avuto una crisi di pianto - aveva trovato finalmente coraggio di rivelare al padre i maltrattamenti, le umiliazioni e le punizioni subite dalla moglie e da K -, YY, avendo assunto piena consapevolezza delle gravi violazioni ai doveri coniugali e familiari e all'integrità psicofisica dei propri figli, aveva mutato atteggiamento nei confronti della moglie, smettendo di chiederle scusa, di credere alla sua versione dei fatti e impedendo la ripresa della coabitazione e della convivenza matrimoniale.».

Anche la Corte d'Appello, I Sez. civile, nel rigettare l'impugnazione della XX avverso la citata sentenza, ha confermato che la vita familiare era dominata dalla moglie, la quale in concorso con il proprio figlio K e all'insaputa del marito, con intento persecutorio aveva manipolato psicologicamente e punito i figli di YY minacciandoli se avessero rivelato tali fatti al padre.

*

Tali circostanze appaiono determinanti e ormai inconfutabili, oltre che dimostrate dalle risultanze dell'ampia istruttoria espletata e acquisite agli atti del presente giudizio, a prescindere dagli accertamenti penali: non rilevano infatti in questa sede le specifiche condotte nel concreto ascritte ad K, figlio di XX, condannato dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, con sentenza n. 234/2015 pubblicata il 15 luglio 2015) [1] cui è seguita la riduzione della pena da parte della Corte d'Appello di Bologna, con sentenza passata in giudicato n. 35/2016 pubblicata in data 5 maggio 2016: l'odierna appellante infatti è rimasta estranea a tale procedimento penale (svoltosi dinanzi al Tribunale per i Minorenni).

Ella invece è stata assolta (ai sensi dell'art. 530, 2° co c.p.c.) dal Tribunale di Modena con sentenza in data 16 luglio 2019 (che l'appellante è stata autorizzata a depositare, trattandosi di documento formatosi in corso di causa), non determinante nel presente procedimento non solo perché, come eccepito da parte appellata, tale sentenza non è passata in giudicato a differenza delle altre suindicate, ma in ragione del fatto che al fine della sussistenza del presupposto della "ingratitude" di cui all'art. 801 c.c. non è necessario che la condotta del donatario sia penalmente rilevante (v. Cass. civ. sez. II, ord. n. 20722/2018).

Nonostante l'appellante abbia lamentato con il terzo motivo di impugnazione l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle prove "atipiche" utilizzate agli effetti del giudizio e poste alla base del proprio convincimento, non è dato rinvenire, nella ricostruzione dei fatti operata dalla XX, la presenza di elementi idonei a smentire la ricostruzione ormai cristallizzata nelle sentenze passate in giudicato sia in sede civile le quali hanno descritto dettagliatamente lo svolgimento della vita all'interno della famiglia 'YY - XX' quando l'appellato non era in casa. Difatti, il primo Giudicante correttamente non ha attribuito rilevanza alla testimonianza di G. T., ex fidanzata di K, dal momento che la medesima non ha potuto che offrire una rappresentazione esterna e inevitabilmente parziale della vita domestica all'interno dell'abitazione dalla stessa frequentata sia pure per diversi anni. A fronte delle molteplici testimonianze (in particolare anche dei figli del YY) che hanno confermato le gravi condotte dell'odierna appellata, la deposizione della G. T. è inevitabilmente influenzata dal punto di vista del fidanzato (al punto da riferire che J aveva "..un

bellissimo rapporto con K."), non può che ritenersi inidonea a scalfire il quadro probatorio già ritenuto dai giudici della separazione.

Privo di pregio pare altresì l'ulteriore argomento dedotto dall'appellante a sostegno dell'inesistenza delle condotte vessatorie a danno dei figli di YY secondo cui, a seguito della violenta aggressione subita ad opera del marito nel febbraio 2010, l'appellante aveva lasciato la casa coniugale e anche J aveva scelto di seguirla, preferendola addirittura al proprio padre. Atteso infatti che le presunte aggressioni violente ad opera del YY nei confronti della moglie non hanno trovato alcun riscontro probatorio, deve comunque osservarsi che quello che emerge con chiara evidenza dalla lettura degli atti è che i figli di YY hanno subito un fortissimo condizionamento psicologico a causa dei maltrattamenti posti in essere dalla XX e non c'è da stupirsi se J, già piegato dalle vessazioni e dai maltrattamenti subiti per anni, non si sia opposto all'allontanamento della casa familiare. Dalla valutazione unanime degli psicologi che hanno avuto in cura J e W emerge peraltro chiaramente come gli stessi fossero letteralmente terrorizzati dalla figura di XX e di K tant'è che anche successivamente alla cessazione della convivenza continuavano a riprodurre nel nuovo ambiente familiare le stesse abitudini loro imposte coattivamente negli anni precedenti.

Alla luce di quanto sopra, non v'è dubbio che il complessivo contegno della XX sia idoneo a configurare la grave ingiuria di cui all'art 801 c.c. in quanto costituisce un'indubbia espressione del disprezzo del donatario per la persona del donante e ne mette in discussione il patrimonio morale, e ciò a prescindere dall'esito del procedimento penale di cui sopra. Difatti, il fatto di avere reiteratamente maltrattato nel corso degli anni i propri figli non può che avere lesso profondamente la sfera più intima e personale dell'appellato ledendo la sua coscienza di padre e la sua dignità umana.

Per tutto quanto emerso, non è neppure dubitabile che la condotta ingiuriosa di parte appellante sia stata conosciuta dal donante solo successivamente all'atto donativo del 12 marzo 2010 e, segnatamente, nel luglio 2012, non avendo l'odierna appellante provato la sussistenza di una consapevolezza anteriore in capo all'appellato-donante dei fatti in questione né che egli avesse accettato in modo accondiscendente le condotte poste in essere dalla moglie.

L'appello va dunque rigettato e per l'effetto confermata integralmente la sentenza impugnata, non sussistendo peraltro gli estremi della lite temeraria e dovendosi pertanto respingere la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

8. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della causa, dell'oggetto e della sua complessità e si reputa equo quantificarle per compensi in euro 1.960,00 quanto alla fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed euro 3.305,00 quanto alla fase decisionale, per complessivi euro 6.615,00 oltre le spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.

9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13,

comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta l'appello proposto da XX nei confronti di YY e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n. 1686/2018 del Tribunale di Modena pubblicata il 15 ottobre 2018;
2. condanna XX a rifondere a parte appellata le spese di lite sostenute, che liquida in complessivi euro 6.615,00, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 novembre 2022

Il Consigliere estensore

dott. Antonella Allegra

Il Presidente

dott. Paola Montanari

Note

[1] A) K è stato condannato per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis 609 ter comma 1 n. 1, 61 n. 11 c.p.p. perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, abusando del rapporto di coabitazione derivante dalla convivenza di sua madre con il padre di J, costringeva quest'ultimo compiere e subire atti sessuali contro la sua volontà, consistiti in masturbazioni reciproche o con altri ragazzi, rapporti orali e anali, con violenza consistita nel percuoterlo anche avvalendosi di oggetti, e comunque lo induceva al compimento di tali atti abusando della sua condizione di inferiorità derivante dalla situazione familiare e dall'essere J vittima di maltrattamenti agiti da lui e dalla madre.

In (omissis) dalla metà del 2003 fino alla fine dell'anno 2008.

B) del reato p. e p. dagli artt. 110, 572 c.p., perché in concorso con la madre XX maltrattava W e J, con lui conviventi in quanto figli del compagno della madre, percuotendoli quotidianamente, costringendoli con la violenza a compiere i servizi domestici, pretendendo che lottassero tra di loro e picchiandoli qualora non si fossero fatti male nella lotta, minacciandolo di morte se avessero riferito le loro condotte al padre, cacciandoli di casa e lasciandoli a dormire all'addiaccio, sottoponendoli ad umiliazioni, sopraffazioni e sofferenze quali far assistere l'uno alle percosse inflitte all'altro, attribuire all'uno o all'altro furti di oggetti che egli stesso o la madre facevano sparire. Sottoporre J agli abusi di cui al capo che precede, introdurre in un'occasione a forza lo scopino del bagno in bocca a W, minacciare quest'ultimo puntandogli una volta una pistola scacciacani alla tempia, e più di una volta un coltello alla gola.

In (omissis) dalla metà dell'anno 2003 fino al 25 dicembre 2008.